

	COMUNE DI BASIANO . numero G.C 3 data 08-01-2020
	<b>Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022 -          DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER          L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E          DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020</b>
	<b>COPIA</b>

**COMUNE DI BASIANO**  
 Provincia di Milano

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

-----

L'anno duemilaventi, addì otto del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presente/Assente
1	<b>DE FRANCISCIS DOUGLAS</b> DAVIDE IVAN	SINDACO	Presente
2	<b>SOLCIA STEFANIA</b>	VICESINDACO	Presente
3	<b>ANDREUTTI ANNA</b>	ASSESSORE	Assente
4	<b>MANNINO MASSIMILIANO</b>	ASSESSORE	Assente
5	<b>TESORO MARIA</b>	ASSESSORE	Presente
Presenti			3
Assenti			2

Assiste il Segretario Comunale, Lidia Vitale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza il Sindaco Ing. DOUGLAS DAVIDE IVAN DE FRANCISCIS assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Visti:

- il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento vigente;
- l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 3, comma 5, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

*“In deroga a quanto all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;*

### Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.lgs. 507/1993;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Atteso che questo ente si era avvalso di tale facoltà.

Visto l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012.

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2018 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 3.680 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella V classe.

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto*

*legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Richiamato l'art. 1 co. 919 della L. 145 del 30.12.2018 che ripristina la facoltà di tutti i comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al D.lgs. 507/1993 per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.

Visto il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e ritenuto approvarlo.

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico Enti Locali citato;

Con voti favorevoli unanimi e palesi

**DELIBERA**

1. di approvare, con effetto dal 01.01.2020, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni secondo il prospetto che si allega quale parte integrante al presente atto.
2. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di - Classe V° - Tariffe D.Lgs. 507/93

comprehensive dell'aumento di Euro 3,10 previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001

Tariffe aumentate del 50 % per la pubblicità **OLTRE 1 mq.**

**PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)**

	Sup. <b>FINO</b> a 1 mq.	Sup. <b>OLTRE</b> 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	<b>11,362</b>	<b>17,043</b> al mq.	<b>25,564</b> al mq.	<b>34,086</b> al mq.
<b>LOCANDINE ( fino a 1 mq.)</b>				
1 mese	<b>1,136</b>	1,704 al mq.	2,556 al mq.	3,408 al mq.
2 mesi	<b>2,272</b>	3,408 al mq.	5,112 al mq.	6,817 al mq.
3 mesi	<b>3,408</b>	5,112 al mq.	7,669 al mq.	10,225 al mq.

**PUBBLICITA' LUMINOSA**

	Sup. <b>FINO</b> a 1 mq.	Sup. <b>OLTRE</b> 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	<b>22,724</b>	<b>34,086</b> al mq.	<b>42,607</b> al mq.	<b>51,129</b> al mq.
1 mese	<b>2,272</b>	3,408 al mq.	4,260 al mq.	5,112 al mq.
2 mesi	<b>4,544</b>	6,817 al mq.	8,521 al mq.	10,225 al mq.
3 mesi	<b>6,817</b>	10,225 al mq.	12,782 al mq.	15,338 al mq.

DISTRIBUZIONE VOLANTINI

2,065 per giorno e per ciascuna persona

SONORA

6,197 per giorno

**STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA**

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

17,043 al mq. e per ogni 15 giorni

AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI  
RIMORCHIO

74,369  
74,369

AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI  
RIMORCHIO

49,579  
49,579

ALTRI VEICOLI

24,789

PROIEZIONI: DAL 1° AL 30° GIORNO  
OLTRE IL 30° GIORNO

2,065 al giorno  
1,033 al giorno

AEREOMOBILI

49,579 al giorno

PALLONI FRENATI

24,790 al giorno

**VISIVA CON AUTOMEZZO (minimo tassabile 1 mese)**

Vedi tariffa ordinaria

PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)

Annuale **FINO** a 1 mq.  
**33,053**

**OLTRE** 1 mq.  
49,579 al mq.

**Tariffe aumentate del 50 % per le affissioni OLTRE 1 mq.**

**PUBBLICHE AFFISSIONI**

FORMATO FOGLI 70 x 100	Manifesti fino a cm. 100x140 =	2 fogli
	Manifesti fino a cm. 100x210 =	3 fogli
	Manifesti fino a cm. 140x200 =	4 fogli
	Manifesti fino a cm. 200x280 =	8 fogli
	Manifesti fino a cm. 600x280 =	24 fogli
TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI		<b>1,548 al foglio</b>
Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione		<b>0,4648</b>

**>>>>AFFISSIONI DI SOLI MANIFESTI FORMATO 70 x 100**

	Manifesti fino a cm. 70x100 =	1 foglio
TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI		<b>1,032 al foglio</b>
Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione		<b>0,3099</b>

**MAGGIORAZIONI**

(da applicare sempre alla tariffa base)

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100    | Aumento del 50%  |
| 2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi | Aumento del 50%  |
| 3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100      | Aumento del 100% |

**DIRITTO D'URGENZA**

10% del totale con un minimo di Euro 25,82 (non viene conteggiato per le riduzioni)

Le affissioni con il diritto d'urgenza sono da effettuarsi:

- 1) entro due giorni dalla consegna del materiale se trattasi di affissioni commerciali.
- 2) entro un giorno se trattasi di affissioni non commerciali.

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLIMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020**

Esaminata la proposta di cui all'oggetto e non avendo nulla da rilevare, il sottoscritto Arrigoni Rosanna , nella sua qualità di Responsabile del settore

*E S P R I M E*

ai sensi dell'art.49 e 153 del D.Lgs. 267/2000 **PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica**

Basiano, li 07-01-2020

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Rag. Rosanna Arrigoni*

---

La sottoscritta ROSANNA ARRIGONI nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario a norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esaminata la proposta di cui all'oggetto e non avendo nulla da rilevare

**E S P R I M E**

**PARERE FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile della proposta in oggetto specificata.

Basiano, 07-01-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Rosanna Arrigoni**

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.to Ing. DOUGLAS DAVIDE IVAN DE FRANCISCIS

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott.ssa

Lidia Vitale

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi .

Basiano li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to dott.ssa Lidia Vitale

=====

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(Art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data \_\_\_\_\_ giorno di pubblicazione.

**IL SINDACO**  
F.to Ing. DOUGLAS DAVIDE IVAN DE FRANCISCIS  
Vitale

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott.ssa Lidia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n. \_\_\_\_ facciate comprese quelle non dattiloscritte

Basiano, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

\_\_\_\_\_

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che il \_\_\_\_\_ la su estesa deliberazione non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva:

- ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Basiano, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

.....